



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 DEL 10-02-2023

OGGETTO:	Servizi a domanda individuale - Modifica parziale tariffe anno 2023
-----------------	--

L'anno duemilaventitre addì dieci del mese di febbraio alle ore 13:55, nella casa Comunale, convocata dal Vice Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Giovanni MAURO	SINDACO	P
Georgia TRAMACERE	VICE SINDACO	P
Tania D'ACQUARICA	ASSESSORE	P
Nicola ARCUTI	ASSESSORE	P
Fernando GUIDO	ASSESSORE	P

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Antonio ANTONICA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Giovanni MAURO in qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: Favorevole Lì,	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL RESPONSABILE DELL'AREA Dr. Giuseppe CAGGIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Favorevole Lì,	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Dr.ssa Maria Antonietta SERRAVEZZA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ì ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni e i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap nonché di quelli per cui è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrativi e i servizi di trasporto pubblico;
- ì ai sensi dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

Considerato che, in base alla normativa sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- ì computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- ì riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Considerato che con deliberazione della G.C. n. 15 del 7/2/2023 era stato deliberato, tra le altre, le nuove tariffe relative al servizio di refezione scolastica e nello specifico come da seguente prospetto:

1^ fascia costo singolo buono mensa € 4,50, per reddito familiare superiore a € 25.000,00 ind. ISEE;

2^ fascia costo singolo buono € 3,80, per reddito familiare da € 7.501,00 a 25.000,00 ind. ISEE;

3^ fascia costo singolo buono € 2,50, per reddito familiare fino a € 7.500,00 ind. ISEE;

In caso di frequenze di bambini gemelli o comunque sul secondo figlio, applicare una riduzione della seconda frequenza del 10% per la 1^ fascia, 20% per la 2^ fascia e del 30% per la 3^ fascia;

Rilevato che:

- ì in data 09/02/2023 l'Amministrazione ha ritenuto opportuno informare preventivamente i rappresentanti delle famiglie fruitori del servizio in oggetto delle nuove tariffe, determinanti degli aumenti rispetto alla situazione precedente, giustificati comunque da un incremento dei costi delle materie prime, dall'aumento dei fruitori del servizio (oltre alla materna anche il tempo pieno della primaria), dal maggiore costo del pasto e dal mantenimento per diversi anni di tariffe oramai non più sostenibili dal bilancio dell'Ente;
- ì che dalle risultanze di detta riunione, è emersa in particolare l'esigenza di valorizzare maggiormente il cosiddetto quoziente familiare, in quanto l'incremento effettivo del costo del pasto per famiglie con più figli fruitori del servizio mensa risulterebbe effettivamente particolarmente gravoso per detti nuclei;

Considerato che lo Statuto Comunale dispone tra le finalità delle azioni dell'Ente e nello specifico per quanto qui interessa:

Art. 3 comma 1 – *“La partecipazione Popolare: Ogni cittadino appartenente alla Comunità ha il diritto di partecipare, in maniera libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune. L'ordinamento comunale prevede le forme per il suo esercizio in modo da assicurare l'effettività”.*

Art. 4 comma 2 – *“Finalità generali: Informa la propria azione al rispetto dei principi della informazione e della partecipazione delle cittadine e dei cittadini singoli o associati alle scelte di particolare rilievo per la comunità ed*

incoraggia l'impegno del volontariato, delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private, anche a carattere cooperativo, ne promuove l'apporto o il coordinato utilizzo per finalità di carattere sociale".

Considerato che le linee programmatiche di mandato, approvate con deliberazione di C.C. n. 31 del 29/6/2022, prevedono espressamente la "Area Strategica - Cittadini e partecipazione" che dovrà caratterizzare l'intera azione amministrativa di questa Maggioranza consiliare, disponendo che ci si impegna a un: *"...rapporto di maggiore vicinanza attraverso l'organizzazione di periodici incontri pubblici, da tenere in piazza o nelle sedi istituzionali oppure nei Circoli e Associazioni, per illustrare le iniziative intraprese e le attività svolte dall'Amministrazione e per ascoltare richieste e suggerimenti"*;

Ritenuto, pertanto, opportuno dare concreta attuazione di detto principio ispiratore, valorizzando l'apporto democratico della cittadinanza all'azione amministrativa, condividendo l'opportunità di una maggiore attenzione e tutela dei nuclei familiari più numerosi, rideterminando, pertanto, le riduzioni percentuali delle nuove tariffe del servizio refezione scolastica nel seguente modo:

in caso di frequenze di bambini dello stesso nucleo familiare gemelli o comunque dal secondo figlio in poi applicare una riduzione:

- dalla seconda frequenza il costo del pasto è pari ad € 2,50 (anziché € 4,05) per la **1^a fascia**, (redditi > €. 25.000,00);
- dalla seconda frequenza il costo del pasto è pari ad € 2,00 (anziché € 3,04) per la **2^a fascia**, (redditi da 7.501,00 a €.25.000,00);
- dalla seconda frequenza il costo del pasto è pari ad € 1,75 (invariato) per la **3^a fascia**, (redditi < €.7.500,00);

Dato atto che:

- ï questo Ente non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dall'art. 243, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, per cui non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36 per cento;
- ï sussiste, tuttavia, anche con dette nuove riduzioni, il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario del bilancio, in ragione della scarsa incidenza della nuova rimodulazione sull'importo complessivo del servizio (pari a circa €. 6.000,00 di minori introiti rispetto alle tariffe precedentemente stabilite);

Richiamati:

- ï la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. **A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023**"*.

Richiamati altresì:

- ï il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con cui è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;
- ï l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali in coincidenza con la data prevista da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- ï l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 secondo cui “*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- ï l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. secondo cui il Comune approva le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- ï l'art. 172, comma 1, *lett. e)*, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. secondo cui al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni di determinazione per l'esercizio successivo delle tariffe per i servizi a domanda individuale e i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;
- ï il combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D. Lgs. n. 267/2000, in virtù del quale compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;
- ï lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi resi in modo palese,

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. di modificare in parte, revocando di conseguenza, il deliberato di cui alla G.C. n. 15 del 07/02/2023, limitatamente alle tariffe del servizio di refezione scolastica che vengono così di nuovo determinate:

-Servizio di refezione scolastica:

- 1^ fascia costo singolo buono mensa € 4,50, per reddito familiare superiore a € 25.000,00 ind. ISEE;
- 2^ fascia costo singolo buono € 3,80, per reddito familiare da € 7.501,00 a 25.000,00 ind. ISEE;
- 3^ fascia costo singolo buono € 2,50, per reddito familiare fino a € 7.500,00 ind. ISEE;

Riduzioni:

in caso di frequenze di bambini dello stesso nucleo familiare gemelli o comunque dal secondo figlio in poi applicare una riduzione:

- dalla seconda frequenza il costo del pasto è pari ad € 2,50 per la **1^ fascia**, (redditi > €. 25.000,00);
 - dalla seconda frequenza il costo del pasto è pari ad € 2,00 per la **2^ fascia**, (redditi da 7.500,00 a €.25.000,00);
 - dalla seconda frequenza il costo del pasto è pari ad € 1,75 per la **3^ fascia**, (redditi < €.7.500,00);
2. di dare atto che questo Ente, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è obbligato a rispettare la misura minima del 36 per cento di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000;
 3. di **dare atto che i tassi di copertura** del costo del servizio a domanda individuale della refezione scolastica, relativamente all'esercizio 2023, è il seguente:

Descrizione	Prev. entrata	Prev. uscita	Tasso di copertura dei costi %
Refezione scolastica	140.800,00	206.500,00	68%

4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 delibera in lavorazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.
5. Di dichiarare con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Giovanni MAURO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonio ANTONICA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.